

Comune di Monte Argentario (Provincia di Grosseto)



Ordinanza n° 5243 del 19/05/2005

"per la disciplina delle attività balneari"

Stagione 2005



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

ORDINANZA N°5243

IL SINDACO

Ritenuto necessario disciplinare le attività esercitabili sul demanio marittimo durante la stagione balneare, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti con una serena fruizione del Demanio Marittimo;

Vista la precedente Ordinanza **n°4785 del 26 Maggio 2004** del Comune di Monte Argentario;

Vista l'ordinanza **n°40 del 28 Aprile 2004** emessa dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano confermata anche per l'anno **2005**;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n°112;

Visto la Legge R.T. del 1 Dicembre 1998 n°88;

Visti gli artt. 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 10 della Legge 16 Marzo 2001 n°88;

Vista la Legge 25 Agosto 1991 n°284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo del 16/10/1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Vista la Legge della Regione Toscana del 23/03/2000 n°42 T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo;

Vista la Legge 4 Dicembre 1993 n°494 "Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 5 Ottobre 1993 n°400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a Concessioni Demaniali Marittime;

Vista la Legge 5 Febbraio 1992 n°104 "Legge quadro" riguardante l'assistenza, l'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

Visto il D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n°22 di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti;

Vista la Legge 15 Marzo 1997 n°59;



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n°114 relativo al commercio di vendita al pubblico;

Vista la Legge della Regione Toscana del 04 Febbraio 2003, n°10 norme in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni "tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Toscana n°7275 del 07 Dicembre 2004, che individua le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare **2005**, secondo quanto previsto dall'art. 4, punto b) del DPR 470/82;

Vista la nota pervenuta in data 06/05/2005 prot.12414 inviata dal Dipartimento Provinciale di Grosseto **ARPAT** con la quale comunica che a seguito di controlli effettuati nel mese di Aprile 2005 sono state individuate le zone di divieto alla balneazione e zone idonee alla balneazione;

Visto che nel Decreto vengono individuate zone non idonee temporaneamente, nonché le zone permanentemente non idonee alla balneazione;

Atteso che per quanto riguarda questo Comune, sussiste il divieto di balneazione permanente per le zone di:

Porto di Cala Galera avente come estensione (01 14' 46" – 42 24' 07") e (01 14' 34" – 42 23' 57").

Porto di Porto Santo Stefano avente come estensione (01 19' 54" – 42 26' 14") e (01 19' 35" – 42 26' 11").

Porto di Porto Ercole avente come estensione (01 14' 27" – 42 23' 28") e (01 14' 34" – 42 23' 39").

Considerato che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, con l'ordinanza **n°40/2004**, provvede a vietare la navigazione, la sosta e lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività marittima, subacquea e di superficie, come segnalato nella suddetta ordinanza;

Valutata l'opportunità di predisporre, per l'anno **2005**, in via cautelare, misure preventive a salvaguardia della salute pubblica che confermano i precedenti divieti, in vista della stagione balneare;

Visto il DPR n°470 del 8 Giugno 1982 "Attuazione della direttiva CEE n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" così come modificato dalla Legge 29/12/2000 n°422 "Disposizioni per l'adempimento d'obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2000";



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'art. 105 lettera l) del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n°112 così come modificato dall'art.9 della Legge 16 Marzo 2001 n°88;

Visto il DPCM del 12 Ottobre 2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali per l'esercizio delle funzioni;

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo del Comune di Monte Argentario sono disciplinate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano con le proprie ordinanze;

Che la presente Ordinanza dispone complessivamente per la corretta fruizione del Demanio Marittimo.

Tutto ciò premesso;

ORDINA

Articolo 1 Disposizioni Generali

1. La stagione balneare è compresa tra il **1° Maggio e il 30 Settembre 2005;**
- 1.1. L'apertura delle strutture balneari deve avvenire improrogabilmente entro il **15 Giugno** e terminare non prima del **15 Settembre**. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione dovrà essere data comunicazione a questo Ente.

Articolo 2 Prescrizione sull'uso delle spiagge

2. Sulle spiagge del Comune di Monte Argentario, così come individuate nelle cartografie ufficiali:



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

E' VIETATO

- 2.1. Alzare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dalle Amministrazioni Civiche, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
- 2.2. Lasciare unità in sosta o in deposito con sottostanti selle ed invasature senza regolare concessione/autorizzazione, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, con l'unica eccezione di quelle destinate alla locazione e alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- 2.3. Lasciare oltre il tramonto del sole sulle **spiagge libere** ombrelloni, sedie a sdraio, tende ed altre attrezzature in ogni modo denominate;
- 2.4. Occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli, ecc, nonché mezzi nautici ad eccezione di quelli di soccorso la fascia di **5 metri** dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari;
- 2.5. Campeggiare;
- 2.6. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed a quelli eventualmente autorizzati; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- 2.7. Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché pregiudizio all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- 2.8. Condurre e far permanere qualsiasi tipo d'animale, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, ed i cani brevettati dal salvataggio al guinzaglio.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare;

- 2.9. Tenere il volume di radio, juke box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul Demanio Marittimo;
- 2.10. Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblica, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di sci nautico, ecc.), organizzare manifestazioni nautiche o spettacoli pirotecnici **senza autorizzazione della Competente Autorità**;
- 2.11. Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, compresi quelli derivanti dall'attività di pesca, al di fuori degli appositi contenitori, nonché accendere fuochi;
- 2.12. Bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;
- 2.13. Effettuare pubblicità con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchi privati e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.

Articolo 3

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

3. Disciplina generale degli arenili:
 - 3.1. I concessionari a qualunque titolo di aree demaniali sono tenuti al rispetto scrupoloso dei limiti spaziali e di esercizio delle attività specificati nei titoli di concessione;
 - 3.2. Ogni violazione dei limiti spaziali e di esercizio delle attività riconosciuti dai titoli di concessione è punibile a termini della legislazione vigente;
 - 3.3. I titolari di concessioni per stabilimenti balneari, la cui stagione balneare è definita dall'art.1, devono mettere in esercizio gli stabilimenti dalle ore **09.00** alle ore **19.00** non oltre il **15 Giugno**, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al **15 Settembre**, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica. Qualora i concessionari intendono organizzare feste, cene od altro (con o senza l'utilizzo di musica), a carattere straordinario, queste



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

potranno essere svolte solo successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio di questo Ente;

- 3.4. L'esercizio delle attività commerciali inserite all'interno della concessione è comunque subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni e/o licenze delle competenti Autorità;
- 3.5. **I concessionari o gestori di strutture balneari, devono:**
- 3.5.1. Assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare e attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera o la battigia qualora non sia possibile accedere alle predette zone attraverso passaggi pubblici, liberi ed agevolmente praticabili. Chi si avvale di tale possibilità, d'altra parte, non deve intrattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;
- 3.5.2. Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia redatta plurilingue della tabella dei prezzi praticati per i servizi offerti, in ottemperanza alla Legge Regionale del 23 Marzo 2000 n°42 e sottostante una copia della presente ordinanza;
- 3.5.3. Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, con postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, dotata di tutta l'attrezzatura necessaria al salvataggio, (Binocolo, Salvagente, Natante idoneo, sagole, Cassetta di Pronto Soccorso ecc...) con le modalità di seguito riportate dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (Orario di Balneazione);
- 3.5.4. Durante l'orario di balneazione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti muniti dei brevetti necessari a norma di legge, in corso di regolare validità;
- 3.6. Il concessionario dovrà provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante nonché delle zone di libero transito. I materiali di risulta dovranno essere sistemati negli appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti;
- 3.7. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, ove possibile e a titolo indicativo le distanze fra i paletti degli ombrelloni dovranno essere le seguenti:



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

metri 3 tra le file e metri 2,50 fra gli ombrelloni della stessa fila;

- 3.8. Le zone concesse **devono** essere recintate, fatta salva la fascia dei **5 metri** dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale dal mare;
- 3.9. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con le predisposizioni di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Monte Argentario e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Articolo 4

Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari

- 4.4 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;
- 4.5 Ogni Stabilimento Balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venti metri lineari di fronte cabine e comunque di numero non inferiori a due;
- 4.6 E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- 4.7 I servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
- 4.8 E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per le altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio, i concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- 4.9 Eventuali posizionamenti nelle ore diurne/notturne di piattaforme galleggianti prendisole, di pedalò ecc... **possono essere disposti solo**



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

con regolare autorizzazione di codesto Ufficio, fatto salvo il parere del Circomare di Porto Santo Stefano;

Articolo 5

Discipline del commercio al dettaglio su aree Demaniali Marittime

- 5.1 La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel D. Lgs. 31 Marzo 1998, n°114 e nella Legge della Regione Toscana del 3 Marzo 1999 n°9. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante;
- 5.2 L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività. Le modalità di accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività sono disciplinate dalla competente Amministrazione;
- 5.3 Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare all'autorizzazione, di cui sopra apposta autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari in un luogo idoneo, tale da essere il più possibile visibile agli utenti per tutta la durata della stagione estiva. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
- 6.2 Gli Ufficiali o gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la quale sostituisce ed abroga la precedente **Ordinanza n°4785 del 26 Maggio 2004**;
- 6.3 La presente Ordinanza è integrata dall'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, per gli aspetti di competenza della stessa, sopra richiamati;
- 6.4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

artt. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dall'art. n°650 del Codice Penale, nonché dalla legge 24 Novembre 1981 n°689;

- 6.5 Si ricorda, inoltre, che i contravventori di cui al disposto dell'art.80 della Legge Regionale del 23 Marzo 2000 n°42, sono altresì soggetti alle azioni amministrative previste dalla Legge Regionale stessa;
- 6.6 Si da atto che l'ordinanza sarà pubblicata, per tutto il periodo di validità, all'Albo Pretorio del Comune di Monte Argentario e pubblicizzata a mezzo stampa nonché mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

Porto S. Stefano,li

IL SINDACO
Nazzareno Alocci
